



## COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

Provincia di Trento

38030 ROVERÈ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226  
E-mail: [segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it](mailto:segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it)  
[www.comune.roveredellaluna.tn.it](http://www.comune.roveredellaluna.tn.it)



Prot. n. 5052

Roverè della Luna, 26.08.2010

### A V V I S O

**OGGETTO: Obbligo ai proprietari di cani o di altri animali di avere al seguito, durante la conduzione del proprio animale su aree pubbliche o ad uso pubblico, di apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli stessi. Obbligo di raccolta delle deiezioni.**

### IL SINDACO

Verificata la consuetudine dei proprietari di cani o di altri animali a non rimuovere ed asportare le deiezioni dei propri animali dalle aree pubbliche o ad uso pubblico.

Dato atto che il suolo pubblico o i pubblici accessi (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il territorio comunale.

Preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del territorio comunale.

### RENDE NOTO

che l'articolo 33 del Regolamento comunale di Polizia Urbana dispone:

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, di lunghezza tale da consentire il controllo dell'animale.
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, sotto il costante controllo dell'accompagnatore dell'animale.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. La museruola è inoltre prescritta in luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

4. In luoghi pubblici e privati, cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.
5. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.
6. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo a chi conduca su suolo pubblico cani od altri animali, provvedere alla rimozione delle deiezioni degli stessi a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso. Tale disposizione non si applica ai non vedenti qualora impieghino cani addestrati per la loro guida.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 2, 3, 8 e 10, salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.
9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.



IL SINDACO  
Michele Karwalder  
*Michele Karwalder*